ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA

La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (di seguito denominata CNUPP), in persona del Presidente, Professor Giancarlo Monina

e

La Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata ANDISU), in persona del Presidente, Cav. Avv. Emilio Di Marzio

(di seguito indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE:

- la CNUPP, istituita presso la CRUI (*Conferenza dei Rettori delle Università Italiane*) come proprio organismo, ha il compito di dare rappresentanza unitaria agli Atenei che garantiscono il diritto agli studi universitari alle persone private o limitate della libertà personale per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La CNUPP è inoltre organo di rappresentanza della CRUI nel confronto con il Ministero della Giustizia e le sue articolazioni con le quali interloquisce anche per lo sviluppo di impegni che attengono alla ricerca scientifica e alla terza missione.
- ANDISU, (Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario) ha l'obiettivo di costituire punto di riferimento e di coordinamento tra gli organismi che erogano i servizi per il diritto allo studio universitario.

ANDISU tra i propri scopi ha: la promozione e lo sviluppo delle relazioni e degli scambi di informazioni tra gli organismi per il diritto allo studio italiani e stranieri, le Università, le istituzioni Alta Formazione Artistica Musicali e Coreutica (AFAM), le rappresentanze nazionali degli studenti e gli enti italiani e stranieri che operano nel campo del Diritto allo Studio Universitario e più ampiamente della formazione universitaria, l'elaborazione di indirizzi e linee strategiche di sviluppo per favorire la realizzazione degli interventi volti ad assicurare il diritto agli studi universitari, la collaborazione con le Regioni e le Istituzioni competenti per le politiche del Diritto allo Studio Universitario al fine di realizzare un maggior coordinamento nelle attività di programmazione e di indirizzo, nell'uso più efficace delle risorse disponibili e nella definizione dei criteri per l'erogazione dei servizi e dei benefici; la realizzazione di attività formative dedicate ai dipendenti degli enti/organismi associati,

l'organizzare momenti di confronto sulle tematiche e le buone pratiche inerenti il Diritto allo Studio Universitario anche con analoghe realtà internazionali.

CONSIDERATO CHE:

- la Costituzione italiana riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale della persona e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario), considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- l'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione Rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- l'art. 27 del DPR 382/1980, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 44 del DPR 230/2000, al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, stabilisce le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Giustizia in data 23 ottobre 2012 e rinnovato in data 23 novembre 2023 hanno sottoscritto il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari";
- la promozione di un sistema integrato di opportunità formative destinate a persone detenute negli Istituti Penitenziari italiani, o sottoposti a misure e sanzioni di comunità, con riferimento agli studi universitari e alla formazione post-secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;
- la valorizzazione del significato trattamentale dei percorsi d'istruzione, formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità risulta determinante nella prospettiva della "rieducazione" e del reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 27 c. 3 della Costituzione e dall'Ordinamento penitenziario (artt. 1 e ss.);
- le Università hanno il dovere di garantire a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario;
- in data 11 settembre 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e la CNUPP per la collaborazione nella gestione dei percorsi di studio universitario di persone detenute nonché per ogni altra attività che possa contribuire alle comuni finalità istituzionali;
- che in data 29 settembre 2021 la CNUPP e il DAP hanno sottoscritto le "Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione penale e sulle modalità di

collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e gli istituti penitenziari", in cui è previsto che l'Amministrazione penitenziaria offra la propria collaborazione al perseguimento, oltre che di obiettivi didattici, anche di quelli inerenti attività di ricerca e di "terza missione" perseguiti dalle Università;

- che in data 23 marzo 2022 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e le sue articolazioni territoriali e la CNUPP, finalizzato a promuovere l'importanza dello studio e a garantire il diritto agli studi universitari ai detenuti giovani adulti, nonché alle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo").

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

2.1. Scopo del presente Accordo è quello di creare le migliori condizioni e sinergie affinché la rete delle Università italiane impegnate in attività didattiche e formative penitenziarie, afferenti alla CNUPP, e gli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario afferenti all'ANDISU, sviluppino modalità di interazione, buone pratiche ed eventualmente progetti condivisi, finalizzati a consentire e agevolare i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari italiani e i soggetti sottoposti ad altri provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria, nell'esercizio del **diritto allo studio universitario.**

2.2. Ambito di azione condivisa saranno sia le istituzioni penitenziarie (per adulti e minori), sia il contesto delle misure alternative alla carcerazione e delle misure penali di comunità, valorizzando e favorendo la collaborazione tra le risorse e le competenze esistenti negli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario e nelle Università.

2.3. Sono destinatari delle sinergie, degli impegni e delle opportunità scaturenti dal presente accordo i detenuti, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari italiani e/o gli imputati e/o condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità in carico agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano già iscritti a corsi universitari presso un Ateneo afferente alla CNUPP.

Art. 3 (Forme della collaborazione)

3.1. L'Accordo favorirà tutte le più opportune iniziative tese a consolidare l'esperienza dei PUP e il loro ulteriore sviluppo, per sostenere con misure e servizi appropriati i percorsi formativi degli studenti universitari privati o limitati della libertà personale. In particolare la collaborazione tra ANDISU e CNUPP sarà tesa a:

a) Incentivare gli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario afferenti all'ANDISU a nominare un funzionario amministrativo quale referente unico per il/i PUP di riferimento territoriale;
b) Offrire congiuntamente agli studenti afferenti ai PUP il supporto amministrativo e la semplificazione delle procedure per il versamento (o per ottenere l'esonero) della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
c) Assicurare agli studenti afferenti ai PUP il supporto amministrativo e la semplificazione delle procedure per la compilazione delle domande per accedere alle graduatorie utili alla fruizione delle borse di studio erogate dagli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario;
d) Reperire risorse economiche destinate all'acquisto di materiali didattici e strumenti informatici per gli studenti universitari privati o limitati della libertà personale e per finanziare ristrutturazioni e/o adattamenti funzionali degli ambienti didattici penitenziari e loro arredi;
e) Valutare a livello locale di individuare uno o più alloggi messi a disposizione dagli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario afferenti all'ANDISU come sede di esecuzione penale esterna, a beneficio soprattutto (ma non esclusivamente) di studenti ex detenuti nella delicata transizione tra esecuzione penale intramuraria ad esecuzione penale esterna;
f) Incentivare la presentazione congiunta di progetti per bandi competitivi finalizzati al rafforzamento del diritto allo studio universitario in contesto penitenziario;
g) Contribuire, attraverso iniziative culturali per le persone private o limitate della libertà personale, anche non iscritte all'Università, alla loro crescita culturale e professionale e alla possibilità di comprensione di aspetti diversi della società, delle scienze, della cultura, consentendo loro di mantenere aperta «una finestra sul mondo», attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari e workshop negli istituti penitenziari e/o nelle sedi periferiche del DGMC;
h) Sostenere l'attenzione della società al contesto penale, interno ed esterno, facendone oggetto di studi e ricerche scientifiche, sotto differenti prospettive disciplinari, anche organizzando congiuntamente pubblicazioni, progetti, convegni, seminari e workshop tematici.

Art. 4 (Comitato di coordinamento e monitoraggio)

4.1. Al fine di dare corretta attuazione al presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento e monitoraggio (di seguito indicato come "Comitato"), composto da n. 6 membri, di cui 3 nominati dalla CNUPP e 3 nominati dalla ANDISU, che si riunisce almeno 2 volte all'anno o, per specifiche esigenze, su richiesta di una delle Parti, al fine di:

a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
b) verificare lo stato di avanzamento delle collaborazioni, monitorarne i risultati e redigere un breve report annuale;

c) concordare, sentiti i responsabili delle interazioni e collaborazioni locali ed acquisendone esplicito consenso, le forme di divulgazione e promozione delle buone pratiche emerse, in quanto utili al perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 (Oggetto dell'accordo);
d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali difficoltà attuative tra le Parti;
e) valutare e condividere eventuali necessità di aggiornamento o modifica del presente Accordo.

4.2. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

4.3. Le riunioni del Comitato potranno anche essere condotte in modalità telematica o altri mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei secondo quanto stabilito dal Comitato stesso.

Art. 5 (Oneri economici)

5.1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza e quelli relativi al funzionamento del Comitato di coordinamento e monitoraggio.

Art. 6 (Uso dei segni distintivi)

6.1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi di ciascuna.

6.2. L'utilizzo dei segni distintivi delle altre Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo e nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 7 (Riservatezza)

7.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali al momento della comunicazione (di seguito Informazioni), obbligandosi altresì all'adozione di ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza di tali informazioni. In particolare, le Parti si impegnano, per sé e per il proprio personale:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte che le ha comunicate;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo; tali soggetti dovranno essere previamente informati del

carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti.

7.2. Non sono considerate informazioni confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente ed inoltre le informazioni che:

- diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito del presente accordo;
- vengono sviluppate dal ricevente in modo autonomo.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

8.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).

Art. 9 (Sicurezza e responsabilità)

9.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

9.2. I dipendenti di una delle Parti, che eventualmente si dovessero recare presso la sede delle altre per lo svolgimento delle attività di collaborazione, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

9.3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

9.4. Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art.10 (Durata, rinnovo e recesso)

10.1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a tre anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte. Entro sei mesi dalla scadenza dell'Accordo, le Parti concordano sin d'ora la possibilità di proroga e rinnovo.

10.2. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo comunicando alle altre Parti per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC.

10.3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Per la CNUPP

Il Presidente, Prof. Giancarlo Monina

GIANCARLO
MONINA
12.06.2026
18:45:56
GMT+02:00

Per la ANDISU

Il Presidente, Dott. Emilio Di Marzio

EMILIO DI MARZIO
24/06/2026 15:24:27 UTC+0200